

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CDN **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Presidente della Soc. Paganese Calcio 1926) E DELLA SOCIETA' PAGANESE CALCIO 1926 (nota n. 6877/225pf08-09/AM/ma del 29.4.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 29 aprile 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Trapani Raffaele (Presidente della Paganese Calcio 1926) per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, lettera a), del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società Paganese Calcio 1926 per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta.

Nessuno degli incolpati ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Trapani Raffaele: giorni 15 di inibizione;
- per la Soc. Paganese Calcio 1926: €2.000,00 di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio Indagini (lettere della Paganese del 22.8.08 e del 24.8.08, lettera fax del 15.7.08, dichiarazioni rese alla Procura Federale) si evince chiaramente che, in prossimità della stagione sportiva 2008/2009 del campionato nazionale allievi professionisti, la società Paganese Calcio 1926 trascurava la necessità di far pervenire tempestivamente presso il Settore Giovanile e Scolastico la prevista richiesta di iscrizione al campionato. I calendari, pertanto, in data 22.8.08 venivano ovviamente pubblicati senza la squadra di calcio della Paganese. Solo in quella data la società si preoccupava di svolgere alcune telefonate presso il Settore e inviava, altresì, un fax col quale, in una lettera di pari data, si chiedeva la tardiva iscrizione al Campionato, riconoscendo l'errore commesso, ma se ne allegava anche un'altra, datata 15.7.08 - mai giunta prima al Settore Giovanile - che avrebbe dovuto dimostrare, invece, la tempestività della richiesta di iscrizione. Il 25.8.08 seguiva altro fax della Paganese, sempre a firma del Trapani, inviato al Presidente del Settore Giovanile, in cui si tornava a caldeggiare l'iscrizione della Paganese al campionato. Il Sig. Raffaele Trapani ha poi confermato alla

Procura, nell'audizione del 8.10.08, le modalità dell'accaduto, in particolare riconoscendo di essere incorso nell'errore di non avere tempestivamente inoltrato domanda di iscrizione e disconoscendo, invece, l'inoltro della citata lettera fax datata 15.7.08, attribuendone la responsabilità ad un collaboratore. Tale ultima lettera fax, di per sé comunque insufficiente per l'iscrizione al Campionato, presentava anche vistose anomalie nella grafica e nel rapporto di trasmissione, tanto da farne dubitare l'autenticità.

Da tale comportamento deriverebbe, secondo la Procura Federale, la violazione dell' art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 28, comma 1, lettera a) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. N°. 1 del 16.7.08 del Settore Giovanile e Scolastico da parte del Sig. Raffaele Trapani (Presidente della Soc. Paganese Calcio 1926), per aver richiesto tardivamente l'iscrizione della propria società al campionato Nazionale Allievi Professionisti 2008/09 e per avere cercato di porre rimedio all'errore in modo maldestro, e per responsabilità diretta, la violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., da parte della società Paganese Calcio 1926, per il comportamento tenuto dal suo Presidente.

Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba essere risultato provato l'addebito mosso dalla Procura Federale: risulta dalle lettere inoltrate e dalle dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Trapani che la società Paganese, per un disguido, non ha tempestivamente fatto pervenire al Settore Scolastico la richiesta di iscrizione al campionato; solo dopo l'avvenuta pubblicazione dei calendari, infatti, il Sig. Trapani si preoccupava di inviare la tardiva richiesta, disconoscendo invece l'avvenuto invio del fax datato 15.8.09, sempre però a sua firma.

Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al Presidente della società Paganese Calcio 1926, Sig. Raffaele Trapani, la sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione; alla società Paganese Calcio 1926, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(326) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ZOPPO (all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pro Patria Gallaratese GB Srl) E DELLA SOCIETA' PRO PATRIA GALLARATESE GB Srl (nota n. 7977/1203pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo e della Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.

All'inizio della riunione odierna, la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, uno dei deferiti, ossia la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 C.G.S. (“pena base per la Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l. l'ammenda di Euro 10.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 C.G.S. ad Euro 6.700,00, ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ad Euro 5.000,00 di ammenda”;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

Questa Commissione dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Cinquemila/00) alla Società Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Per quanto riguarda, invece, il Signor Giuseppe Ambrogio Zoppo, Presidente e legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese G.B. S.r.l., questi veniva deferito dalla Procura Federale, con provvedimento del 5.6.2009, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lettera B) par. v) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 8, comma 5, C.G.S., punita dall'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti per emolumenti di mensilità nei termini previsti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di mesi 1 di inibizione.

Nessuno è comparso per il deferito, Sig. Zoppo.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va dunque accolto.

Risulta infatti effettivamente provato che, entro il termine del 30.4.2009, non risultava documentato il versamento delle ritenute IRPEF dovute, dei contributi ENPALS e del Fondo di fine carriera per il periodo ottobre/dicembre 2008.

Di qui l'affermazione di responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Giuseppe Ambrogio Zoppo la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

(226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNO (Presidente della Soc. AS Cecina) E DELLA SOCIETA' AS CECINA (nota n. 5408/539pf08-09/AM/ma del 16.3.2009).

Con provvedimento del 16.03.2009 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Francesco Manno, Presidente della AS Cecina, nonché la medesima AS Cecina.

E' emerso che il Sig. Manno, con missiva del 29.10.2008, indirizzata a varie Istituzioni federali, aveva lamentato la mancata corresponsione del premio di addestramento e formazione tecnica da parte della Ternana Calcio S.p.a., maturato relativamente a un calciatore in precedenza tesserato in forza alla AS Cecina.

Tuttavia, la Procura Federale ha ritenuto che la lettera del Sig. Manno contenesse, tra le altre, espressioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità delle Istituzioni federali, circostanza, la predetta, che ha dato luogo al procedimento disciplinare di cui trattasi.

Nei termini assegnati, né il Sig. Manno, né la società sportiva deferita hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- l'ammenda di € 500,00 a carico del Sig. Francesco Manno;
- l'ammenda di € 500.00 a carico della AS Cecina.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, coglie la necessità di procedere ad un equilibrato ridimensionamento delle espressioni usate dal Sig. Manno, in realtà solo lievemente enfatiche, ma prive di intrinseca dannosità e pronunciate in una condizione di effettiva e giustificata preoccupazione a causa del persistente inadempimento da parte della Ternana Calcio S.p.a..

Trattasi di dichiarazioni i cui contenuti appaiono più in linea con la manifestazione di un diritto di critica, seppur eccessivo, in cui prevale piuttosto un senso di rammarico per la vicenda che una vera e propria volontà di ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità delle Istituzioni federali.

La missiva, dal tono indubbiamente garbato, in senso generale, sottolinea, con pacatezza, talune incongruenze riscontrate a livello istituzionale, ma non si connota di gravità tale da potersi ascrivere una qualche responsabilità disciplinare a carico del Sig. Manno.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Francesco Manno e, per esso, la AS Cecina.

(196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GASTALDI (all'epoca dei fatti, Presidente della Soc. AC Voghera Srl) E DELLA SOCIETA' AC VOGHERA Srl (nota n. 5263/997pf07-08/GR/en dell'11.3.2009).

Il deferimento

Con provvedimento del 11 marzo 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gastaldi Luigi (Presidente della A.C. Voghera S.r.l.) per rispondere

della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall' art. 34, comma 3 delle N.O.I.F., e dell'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito dal C.U. N°. 1 del 16.7.06 dello stesso Settore Giovanile e Scolastico, nonché la società A.C. Voghera S.r.l. per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta, per quanto ascritto al suo Presidente. Nessuno degli incolpati ha fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Luigi Gastaldi: mesi 3 di inibizione ed € 500,00 di ammenda;
- per la A.C. Voghera S.r.l.: € 500,00 di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

Dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio Indagini (dichiarazioni rese alla Procura Federale da tesserati in data 22.4, 23.4, 29.4, 19.5, 22.5, 29.5, 18.6.08, in particolare dai Sigg. Crema, Veronese, Guarnachelli, Tondelloni e Passioni) si evince chiaramente che nel giugno 2007 la società A.C. Voghera S.r.l. ha effettuato provini, allenamenti e selezioni per calciatori, già militanti in altre società; che ha effettuato gare, in particolare quella amichevole del 9.6.07, senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e delle società di appartenenza dei calciatori coinvolti (in particolare, per esempio, non risulta essere stata richiesta alcuna autorizzazione alla Associazione Polisportiva Oratorio Strabella, società di alcuni calciatori che parteciparono ai citati eventi).

Da tale comportamento deriverebbe, secondo la Procura Federale, la violazione dell' art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e del C.U. N°. 1 del 16.7.06 del Settore Giovanile e Scolastico; che tali violazioni, non essendo facilmente imputabili a particolari dirigenti della A.C. Voghera, vanno ascritti, per la carica ricoperta, al suo Presidente, Sig. Luigi Gastaldi.

Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso, che effettivamente debba ritenersi risultato provato l'addebito mosso dalla Procura Federale: risulta dalle dichiarazioni rese dai tesserati su indicati alla Procura che la società A.C. Voghera ha svolto nel giugno 2007 provini, allenamenti e selezioni per calciatori, già militanti in altre società e, in particolare, ha organizzato un'amichevole il 9.6.07, senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e delle società di appartenenza dei calciatori coinvolti.

Il dispositivo

Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti: al Presidente della società A.C. Voghera S.r.l., Sig. Luigi Gastaldi, la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione; alla società A.C. Voghera S.r.l., la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (Cinquecento/00).

(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDES RONALDO PELC (calciatore) E DELLA SOCIETA' ASD KAOS FUTSAL (nota n. 5437/275pf08-09/MS/vdb del 16.3.2009).

Con provvedimento del 16 marzo 2009 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, così come puntualmente individuate nell'atto di deferimento, il Sig. Pelc Fernandes Ronaldo, e la ASD Kaos Futsal.

E' emerso che l'indicata associazione sportiva dilettantistica, nel corso della stagione sportiva 2008/09, aveva richiesto il tesseramento del calciatore extracomunitario (nazionalità brasiliana) Pelc Fernandes Ronaldo, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per società sportive appartenenti a Federazioni calcistiche estere, come previsto dall'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.

Tuttavia, con nota del 03.10.2008, la Federazione Calcistica Brasiliana comunicava che il suindicato atleta aveva già assunto vincolo di tesseramento in forza a ben due società sportive (Sec Mun De Esp e Lazer De Sao Jose Dos Pinhais), entrambe affiliate alla Federazione Paranense di Futsal.

Di conseguenza, in data 08.10.2008, l'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. disponeva la sospensione del tesseramento del calciatore, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Nei termini assegnati, né il Sig. Pelc Fernandes Ronaldo, né la ASD Kaos Futsal hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi sei di squalifica a carico del Sig. Pelc Fernandes Ronaldo;
- ammenda di € 500,00 a carico della ASD Kaos Futsal.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, rileva l'incontestabilità, poiché provato per tabulas, della circostanza per la quale il calciatore, avendo dichiarato il falso, abbia agito in palese violazione della disciplina domestica di riferimento.

In particolare, come già costantemente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale in relazione a fattispecie identiche a quella che ci occupa, la dichiarazione mendace resa dall'atleta extracomunitario in ordine alla insussistenza di qualsivoglia precedente vincolo tesseramento per Federazione estera integra gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. Pertanto, a questa Commissione Disciplinare Nazionale non sembra corretto il richiamo operato dal Procuratore Federale all'art. 1, comma 5, C.G.S. ai fini dell'attribuzione di responsabilità a carico del calciatore di nazionalità brasiliana e, di conseguenza, in via oggettiva, a carico della ASD Kaos Futsal.

Infatti, da un lato il calciatore, sprovvisto di tesseramento, non avrebbe potuto svolgere alcuna attività all'interno della società sportiva, dall'altro, non vi è prova che abbia svolto attività nell'interesse del medesimo sodalizio, inducendolo ad attivarsi per dare corso alla pratica di tesseramento al fine di ottenerlo fraudolentemente.

Se un intento fraudolento vi è stato, il medesimo non può che rimanere circoscritto nell'ambito della sfera giuridica del calciatore.

Del resto, avuto riguardo a fattispecie del genere di quella di cui trattasi, questa Commissione Disciplinare Nazionale si è sempre pacificamente orientata nel ritenere che la dichiarazione viene richiesta direttamente al calciatore straniero al cui tesseramento si intende procedere, di talché la responsabilità della relativa eventuale falsità non può che essere ricondotta esclusivamente in capo al soggetto autore della stessa, con conseguente violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.

Ne consegue che giammai a carico della società sportiva, la quale proceda alla richiesta di tesseramento sulla base di un erroneo convincimento indotto dal contegno fraudolento del soggetto tesserando, potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità, proprio atteso che l'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. non prevede l'espletamento di alcun formale incombenza relativamente al rilascio della dichiarazione de qua.

Ciò posto, alla luce delle circostanze di fatto riscontrate, non può che emergere un esclusivo profilo di responsabilità a carico del calciatore brasiliano il quale, mediante il contegno tenuto, ha palesemente violato quei principi di lealtà, correttezza, probità, quali fondamenti dell'ordinamento giuridico sportivo calcistico.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che appare più opportuno ricondurre la violazione perpetrata dal Sig. Pelc Fernandes Ronaldo alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., accoglie il deferimento limitatamente alla posizione del calciatore e, per l'effetto, infligge a carico di quest'ultimo la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).

Proscioglie la società ASD Kaos Futsal dagli addebiti contestati.

(300) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD ROGNO – ARREDI GIORI AVVERSO LA SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINCENZO ARRIGONI (allora Presidente), DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 AL SIG. SAMUELE MAZZOLI (all'epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile) E DELL'AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41 del 30.4.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la C.D. Territoriale presso il CR Lombardia ha applicato nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni di cui in epigrafe.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare Nazionale, i Sig.ri Vincenzo Arrigoni, Samuele Mazzoli e la Società ASD Rogno – Arredi Giori chiedono la revoca delle sanzioni inflitte in primo grado.

All'udienza odierna nessuno dei ricorrenti si è presentato dinanzi a questa Commissione.

Il rappresentante della Procura Federale eccepiva preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti e concludeva per l'improcedibilità dell'impugnazione.

L'art. 33, comma 5 del C.G.S. impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante. Nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11

C.G.S., l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38, comma 6 del C.G.S.

Manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione. Tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Questa Commissione dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete